

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1185)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SEGA, POLLASTRELLI, TEDESCO TATÒ, GIACCHÈ, PINTUS, DE TOFFOL, ALICI, GRECO, GIURA LONGO**
e **GHERBEZ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 1985

Norme a favore dei congiunti dei caduti per causa di servizio
militare di leva o servizi alternativi militarizzati

ONOREVOLI SENATORI. — Con la presente proposta di legge si intende risolvere in parte l'ingiustizia alla quale sono da sempre sottoposti i congiunti dei caduti per causa di servizio militare. Le leggi dello Stato mentre da un lato fanno obbligo ai cittadini di assolvere l'obbligo militare di leva o in alternativa di svolgere il servizio di leva nel corpo della Pubblica sicurezza, della Guardia di finanza e degli altri Corpi, dall'altro non prevedono alcun riconoscimento pensionistico sotto forma di pensione privilegiata ordinaria di reversibilità a favore dei congiunti dei giovani che durante il servizio militare o per causa di esso perdono la vita.

Questo assurdo ed ingiusto atteggiamento dello Stato è ancor più intollerabile in quanto stabilisce delle differenze di trattamento in relazione alle diverse condizioni economiche dei congiunti. Infatti, le norme dettate dai testi unici, approvati, rispettivamente, con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, (articoli 83 e 85) e con il decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978, prevedono la concessione della pensione privilegiata ordinaria di reversibilità so-

lo per le famiglie dei caduti in servizio di leva che abbiano un reddito annuo inferiore a lire 4.500.000.

Obiettivo della presente legge è quello di rendere giustizia ai congiunti dei caduti per servizio militare, riconoscendo ai genitori, o agli altri eredi, del dante causa il pieno diritto alla concessione della pensione privilegiata ordinaria di reversibilità eliminando tutte le fasce di reddito imponibile che limitino la concessione della predetta pensione, violando il principio costituzionale secondo il quale tutti i cittadini debbono avere uguali doveri ed uguali diritti.

È anche opportuno che lo Stato riconosca finalmente ai congiunti dei caduti un sia pur minimo segno di riconoscimento e di risarcimento per chi ha perso la vita al servizio della Patria e a salvaguardia delle istituzioni democratiche.

Un tale riconoscimento e risarcimento appare tanto più doveroso in considerazione del fatto che le famiglie escluse dalla concessione della pensione privilegiata ordinaria di reversibilità ammontano a poche centinaia. Ne consegue che la spesa per il presente disegno di legge è talmente irrilevante da non incidere sul bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Gli articoli 83 e 85 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati e sostituiti con le disposizioni del presente articolo unico.

Ai congiunti dei caduti per causa di servizio, militari di leva dell'Esercito, dell'Aeronautica, della Marina, allievi dell'Arma dei carabinieri, allievi della Guardia di finanza, agenti di Pubblica sicurezza e della Guardia forestale, agenti di custodia e giovani che svolgono il servizio di leva nel Corpo dei vigili del fuoco, viene concessa la pensione privilegiata ordinaria di reversibilità a prescindere dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF dei congiunti medesimi.

L'importo della pensione privilegiata ordinaria di reversibilità non potrà essere inferiore ai minimi INPS.

In caso di congiunti separati o divorziati l'importo della pensione privilegiata ordinaria di reversibilità sarà diviso in parti uguali tra i due coniugi.

In caso di premorienza di uno dei due coniugi separati o divorziati il coniuge superstite può chiedere l'integrazione della quota percepita dal coniuge deceduto.

Tutti i congiunti dei caduti per causa di servizio che, in virtù delle leggi vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge, non abbiano ottenuto la pensione privilegiata ordinaria di reversibilità, possono inoltrare domanda per la concessione della pensione privilegiata ordinaria di reversibilità al Ministero dal quale dipendeva all'atto del decesso il dante causa.

La decorrenza della concessione della pensione privilegiata ordinaria di reversibilità sarà quella del 1° gennaio 1984 indi-

pendentemente dall'anno di decesso del dan-
te causa.

Ai maggiori oneri derivanti dall'applica-
zione della presente legge si farà fronte, per
l'anno 1984, mediante corrispondente ridu-
zione del capitolo 6856 dello stato di pre-
visione della spesa del Ministero del tesoro
per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov-
vedere, con propri decreti, alle occorrenti
variazioni di bilancio.